



TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE CIVILE

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, Settima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dottor Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 631-1/ 2023 di P.U. ad istanza di [REDACTED] (RSSGTN78L15F839G), rappresentato e difeso dall'Avv.ti Daniela Tuccillo e coadiuvato dall'Avvocato Vigo Majello Augusto nella qualità di Gestore della Crisi

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente [REDACTED] con l'assistenza dei Gestori della Crisi e del proprio consulente, ha presentato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss CCII;

la domanda, come attestato dal professionista, è completa della documentazione richiesta dall'art. 67 comma 2 del CCII ed è corredata dalla relazione del Gestore della crisi, contenente le informazioni e gli elementi di valutazione sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza impiegata dal consumatore e sulla incapacità di adempiere, il tutto come richiesto dall'art. 68 CCII;

ritenuto ancora che sussiste il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., costituisce presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore; non essendo emerso dall'istruttoria che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (nel corso dell'istruttoria e all'esito dei chiarimenti forniti dal Gestore della Crisi e dallo stesso ricorrente all'udienza del 16 Gennaio 2024); in particolare le ragioni del sovraindebitamento sono da riportarsi all'insorgenza della malattia della moglie a cui è seguito in intervento chirurgico e alle conseguenti spese sostenute per cure mediche; eventi che hanno inciso evidentemente in modo peggiorativo sulla situazione finanziaria ed economica della famiglia monoreddito del ricorrente;

preso atto che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori in forza del decreto del 19 Marzo 2024 e che non sono pervenute precisazioni da parte dei creditori (solo l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha evidenziato che il pagamento del suo credito andrebbe operato nei termini di cui alla già in corso rottamazione già accettata dall'Agenzia stessa nel Marzo 2019; il Comune di Napoli ha invece evidenziato l'esistenza di un credito non contemplato nel piano, pari a Euro 2.459,00 a titolo di TARI 2019-2023; la società Revalea, creditore chirografario, ha precisato il suo credito è pari a complessivi euro Euro 49.038,81 (rispetto agli originari Euro 47.068,17);

preso atto altresì che il Gestore della crisi ha provveduto a rimodulare il piano di ammortamento delle rate, con nota depositata l'11 Giugno 2024, tenendo conto delle precisazioni sopra riportate;

letta quindi la proposta di ristrutturazione nella sua versione integrata e modificata nel corso del procedimento e dato atto che non sono state depositate osservazioni da parte dei creditori;

letto l'art. 70 C.C.I.L.;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto da [REDACTED] (C.F. RSSGTN78L15F839G),

DISPONE

che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate in materia di privacy, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.

Si comunichi.

Napoli, 4 Gennaio 2024

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo

Dr. Elisa Gerno
Napoli, 20/7/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Gerno